

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2017, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Anna Luisa Carra	- Consigliere
Antonio Nenna	- Consigliere
Gioacchino Alessandro	- Primo Referendario – Relatore
Francesco Cancilla	- Primo Referendario

visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto l'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

vista la nota prot. n. 45003/S5.7 del 19 settembre 2017 (acclarata al prot. della Sezione in data 22 settembre 2017 al n. prot. Cdc 8114) con la quale il Ragioniere generale della Regione siciliana dell'Economia ha trasmesso la delibera dell'assemblea straordinaria della società Airgest S.p.a. dell'8 agosto 2017 ed il piano di risanamento ("aggiornamento piano industriale") approvato dall'assemblea nella medesima seduta;

viste le osservazioni del magistrato istruttore n. prot. 67916040 del 13 ottobre 2017;

vista l'ordinanza presidenziale n. 294/2017/CONTR del 15 dicembre 2017, con la quale è stata convocata l'odierna camera di consiglio;

udito in camera di consiglio il magistrato relatore.

\*\*\*\*\*

Con nota del 22 settembre 2017 il Ragioniere generale della Regione siciliana trasmetteva a questa Sezione, a norma del citato art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2017, la documentazione relativa al verbale di assemblea straordinaria della società Airgest S.p.a. in data 8 agosto 2017 (atto n. rep. 3577 in notaio Adriana Gasbarro) ed il piano di risanamento della società AIRGEST S.p.a.

La norma citata, collocata all'interno della disciplina della "crisi di impresa di società a partecipazione pubblica", dispone che "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni".

In ordine a tale trasmissione, il magistrato istruttore ha, preliminarmente, rilevato che prescrive la mera "comunicazione" del piano di risanamento triennale ma non specifica se e in quali termini la Sezione debba pronunciarsi nel merito.

Sempre preliminarmente ha rilevato che non emerge dagli atti inviati se il predetto piano di risanamento sia stato trasmesso alla "Autorità di regolazione del settore" e se questa lo abbia "approvato".

Al contempo, il magistrato ha ritenuto doveroso segnalare anche quanto segue.

Innanzitutto, l'allegato "piano di risanamento triennale" appare incompleto sotto molteplici aspetti e privo, già a un esame esteriore, di fondamentali elementi di forma e contenuto, talché lo stesso non appare allo stato sottoponibile a un compiuto processo di valutazione in mancanza peraltro dell'approvazione prevista dalla legge da parte dell'autorità di settore. Inoltre:

- Il piano industriale trasmesso si risolve da un punto di vista documentale ed esteriore in una sorta di presentazione/rappresentazione proveniente dalla società di revisione KPMG Advisory S.p.a. nell'interesse del cliente Airgest S.p.a. (che avrà verosimilmente commissionato alla stessa non già la semplice revisione del piano bensì la "predisposizione" dello stesso).
- La società denomina il suddetto documento come "aggiornamento" del "piano industriale 2015/2019" e non come piano di risanamento triennale.
- La società di revisione premette che il documento in questione è stato predisposto nell'"interesse esclusivo" di Airgest S.p.a. e che lo stesso deve ritenersi incompleto senza la "presentazione orale", cui il documento medesimo fa espresso riferimento e preliminare

rinvio. Tuttavia, come riferito dal magistrato, la Sezione non può conoscere né i riferimenti storico-fattuali di tale presentazione né, tanto meno, i contenuti (o le finalità) di tale rappresentazione orale. Pur non volendo sindacare l'efficacia dell'esposizione orale come mezzo di relazione/comunicazione, appare superfluo rilevare come le più basilari esigenze di certezza e di trasparenza delle decisioni assunte da un'amministrazione pubblica, ancorché in veste di socio di una società per azioni, impongano di dare evidenza e contezza scritta, rendendo completamente reperibile tale documentazione tanto più ove le stesse debbano essere per legge comunicati a soggetti istituzionali come la Corte dei conti, costituzionalmente chiamate a presidiare la correttezza delle gestioni pubbliche.

- La società di revisione premette di non avere verificato "in modo indipendente" la "completezza, accuratezza e veridicità" delle informazioni e dei dati sui quali la stessa si è basata; ciò che, invece, dovrebbe connotare in maniera pregnante l'attività di revisione. Anche da questo punto di vista il documento appare privo delle necessarie assicurazioni in ordine all'affidabilità e certezza dei presupposti del piano medesimo.

- Il documento riporta sulla prima pagina una firma (illegibile) sotto il timbro del Presidente di Airgest S.p.a. (che verosimilmente ha fatto proprio e presentato all'assemblea straordinaria dei soci il documento predisposto da KPMG advisory); sulla seconda pagina viene previsto l'utilizzo "unicamente" da parte del Cliente (Airgest S.p.a.) e l'impegno dello stesso a trattare i dati e le informazioni in modo "riservato e confidenziale". Non si comprende al riguardo come tale raccomandazione di "riservatezza e confidenzialità" possa coniugarsi con le necessarie esigenze di rilevanza pubblica di eventuali controlli da parte di questa Corte e, in generale, degli organi pubblici che si devono pronunciare sullo stesso.

Quanto ai contenuti del piano, senza entrarvi nel merito, occorre evidenziare, in estrema sintesi, che gli stessi appaiono prospettare, invero sulla scorta di assunzioni che meritano un approfondito vaglio e un'attenta verifica delle condizioni presupposte, un percorso di crescita dei ricavi totali, il miglioramento dell'EBIDTA (margine operativo lordo), dell'EBIT (risultato operativo) e del risultato netto, quanto al conto economico 2016/2020, nonché del patrimonio netto, quanto allo stato patrimoniale.

Il magistrato rileva pure che non può, in mancanza di una espressa attribuzione normativa e di una conseguente puntuale assegnazione dell'affare da parte del Presidente in sede di programmazione delle attività della Sezione, svolgere ulteriori analisi, stante peraltro la riferita incompletezza della documentazione sottesa e degli elementi di valutazione, in disparte la prescrizione di "confidenzialità" del documento medesimo.

D'altra parte, nota che spetta all'amministrazione detentrica della partecipazione - che assume appunto ogni responsabilità in ordine alle decisioni assunte - effettuare ogni valutazione di merito senza che la Corte medesima possa essere coinvolta, anche indirettamente, in forme di co-gestione o di avallo indiretto di decisioni peraltro già assunte.

Ed invero dal verbale notarile di assemblea straordinaria risulta che i soci hanno, tra l'altro, già deliberato di:

- approvare la "relazione degli amministratori" ai sensi dell'art. 2447 c.c.;
- approvare il "piano di risanamento triennale proposto dall'Organo Amministrativo" (che non risulta però allegato all'atto notarile; circostanza che, a parere del magistrato istruttore, pone problemi di compatibilità con l'obbligo normativo di dare evidenza, ossia rendere documentabile e riscontrabile con certezza, e di motivare adeguatamente le ragioni e la sussistenza dei presupposti dell'intervento di soccorso finanziario disposto dal socio pubblico);
- di coprire parziale le perdite evidenziate nella situazione patrimoniale al 31.12.2016 per complessivi 11.521.158,74 euro;
- di aumentare il capitale sociale per 14.863.445,59 euro in proporzione alle azioni da ciascun socio possedute; al riguardo, il rappresentante della Regione ha manifestato la volontà di sottoscrivere immediatamente la quota di aumento di capitale per l'importo di euro cinque milioni. Seguono ulteriori determinazioni come da verbale allegato.

Alla luce del quadro normativo di riferimento e degli atti riferiti, il magistrato istruttore reputa opportuno che, ad ogni modo, l'amministrazione detentrica della partecipazione in AIRGEST S.p.a. debba valutare attentamente ed approfonditamente la forma ed i contenuti del c.d. piano industriale, nonché la conformità delle determinazioni assunte dagli organi sociali al divieto di soccorso finanziario previsto dalla legge. La stessa deve, altresì, verificare, con riferimento al momento in cui sono emersi indicatori di crisi aziendale, se l'organo amministrativo della società a controllo pubblico abbia adottato senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un "idoneo" piano di risanamento (art. 14, comma 2); ovvero se ricorrano ipotesi di grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. (art. 14, comma 3). Rammenta, infine, rimettendo le valutazioni del caso all'ente pubblico che detiene la partecipazione che "non costituisce provvedimento adeguato", ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti "comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività", concretezza che deve essere evidentemente valutata in relazione ad informazioni ed assunzioni che posseggano i requisiti di "completezza, accuratezza e veridicità" (requisiti che la società di revisione nel caso di specie ha espressamente dichiarato di non aver verificato, rendendo di fatto poco

utile il lavoro svolto per conto della società/organo committente) nonché in termini di certezza e di attualità.

Il magistrato incaricato ha quindi trasmesso le superiori osservazioni al Presidente della Sezione per le determinazioni di competenza e per l'eventuale deferimento al Collegio.

Il Presidente della Sezione ha pertanto proceduto alla convocazione dell'odierna Camera di consiglio.

Il Collegio, riservandosi ogni decisione in merito, ha ritenuto di verificare preliminarmente se il predetto piano di risanamento sia stato trasmesso alla "Autorità di regolazione del settore" e se questa lo abbia "approvato" secondo le prescrizioni del citato art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2017.

**P.Q.M.**

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana

**ORDINA**

alla Regione siciliana di provvedere nei termini di cui in motivazione, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente ordinanza, fornendo alla Sezione le necessarie informazioni in ordine alla trasmissione del piano di risanamento di Airgest S.p.a. all'Autorità di regolazione del settore ed all'eventuale approvazione dello stesso da parte di quest'ultima.

Così deliberato in Palermo nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2017.

L'ESTENSORE

(Gioacchino Alessandro)

IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

Depositato in segreteria il 31 gennaio 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)